



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIX - n. 2-2024
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

38



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIX – n. 2-2024
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttrice
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, B. Chelini-Pont, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, Card. P. Erdő, F. Falchi, M. Ferrante, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, K. Martens, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, E. Petit, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, M. Ricca, A. Stabellini, P. Szabó, A. Talamanca, E. Tawil, P. Valdrini, C. Ventrella, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI DIRETTORI SCIENTIFICI

Antropologia culturale M. Minicuci
Diritto canonico P. Szabó, C. Ventrella
Diritti confessionali V. Fronzoni, A. Vincenzo
Diritto ecclesiastico A. Bettetini
Diritto vaticano V. Marano
Sociologia delle religioni e teologia M. Pascali
Storia delle istituzioni religiose O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa G. Bianco, F. Di Prima, F. Balsamo, C. Gagliardi
Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana S. Carmignani Caridi, M. Carni, E. Giarnieri, P. Palumbo, P. Stefani
Giurisprudenza e legislazione civile A. Miccichè, Raffaele Santoro, Roberta Santoro
Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro
Giurisprudenza e legislazione internazionale S. Testa Bappenheim
Giurisprudenza e legislazione penale V. Maiello
Giurisprudenza e legislazione tributaria L. Caprara, O. Daniele, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI RESPONSABILI

Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche M. d'Arienzo

AREA DIGITALE F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it
Sito web: www.pellegrinieditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano

per l'Italia, € 50,00

per l'estero, € 60,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S0103088800000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteri per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chieda la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

STEFANIA DAZZETTI

- L'impotenza a generare come causa di annullamento del matrimonio. Il dibattito tra civilisti e canonisti negli anni '30* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origine e configurazione della potestà giudiziaria dei tribunali territoriali di seconda istanza nella Chiesa latina* 46

Diritto Ecclesiastico

SIMONA ATTOLLINO

- Il Rapporto 2024 dell'European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) sull'Italia nella prospettiva del diritto delle religioni* 86

FABIO BALSAMO

- Enti religiosi civilmente riconosciuti e Terzo settore. L'attrazione verso il modello statunitense delle Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusione ed Identità: alcune riflessioni sulla libertà religiosa nell'ordinamento norvegese* 120

ODILIA DANIELE

- Riforma Cartabia e procedimento di delibazione* 150

ENRICO DEL PRATO

- L'ente "Fondo edifici di culto": natura e funzioni* 173

CARMELA ELEFANTE

- Percorsi di sostenibilità e fattore religioso. Dai principi alle buone pratiche (con un affaccio prospettico sulle Comunità energetiche rinnovabili)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Festività religiose e globalizzazione* 212

ANDREA MICCICHÈ

- L'occupazione della Crimea e i profili della libertà religiosa: riflessioni a partire dalla sentenza della Grande Camera nella causa Ucraina c. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ente ecclesiastico imprenditore e insolvenza. La problematica individuazione dei beni strumentali ad attività commerciali nelle procedure esecutive* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Prospettive di valorizzazione sociale dei beni del Fondo Edifici di Culto (FEC): iniziative socio-culturali e per la promozione del dialogo interreligioso* 332

FILIPPO VARI

- Potere pubblico e religione nella Costituzione italiana. Note critiche sugli sviluppi della giurisprudenza* 351

Diritti Confessionali

AHMED TABAKOVIC

- La figura dell'imam nella Comunità Islamica in Bosnia ed Erzegovina. Normativa, formazione, nomina e competenze degli imam, con focus sull'Italia* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Diritto Vaticano

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- La protezione dei dati personali nelle Organizzazioni Internazionali Intergovernative e nello Stato della Città del Vaticano* 394

Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni

IGNAZIO ALESSI

- Profili giuridici del sistema di rappresentanza papale nell'Alto Medioevo: Vicari Apostolici, Defensores Ecclesiae e Amministratori del Patrimonio di San Pietro in Sicilia nei secc. VI-VIII* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: regno, papato e impero in un frammento della liturgia gallicana di Sicilia (XII secolo)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leone XIII, 'sovrano senza regno', nell'Italia alle prese con l'esperienza coloniale, e l'esercizio dell'attività diplomatica della Santa Sede nella costruzione del diritto internazionale. Un piccolo cameo conclusivo sulla vicenda di Menelek II e i prigionieri italiani in Etiopia nel 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuum alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». Il sinodo diocesano nella trattatistica cinquecentesca* 600

Argomenti, dibattiti, cronache

ALESSANDRO ALBISETTI

- Fra Dolcino, l'eresiarca* 628

IDA D'AMBROSIO

- L'apporto del sistema finanziario e della Chiesa Cattolica nel processo di transizione sostenibile* 634

PIERO MARINO

- Il 'fatto' del pluralismo: secolarizzazione e laicità* 652

Parte II

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

671



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12 luglio 2024, n. 6264*

(Immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico – Appartenenza indistinta al demanio ex artt. 822 e 824 c.c.- Complesso comprendenti edifici ecclesiastici sottoposto a vincolo di tutela – Appartenenza al demanio accidentale)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. III di Bari, sentenza 19 luglio 2024, n. 878*

(Cappelle private – Obbligo del Comune di vigilare sull'uso delle stesse)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, sentenza 10 ottobre 2024, n. 793*

(Insegnante di religione – Composizione del Consiglio di classe – Numero pari di componenti – Prevalenza del voto del Dirigente, e non di quello dell'insegnante di religione, in caso di parità di voti)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I Stralcio di Roma, sentenza 15 ottobre 2024, n. 17818*

(Costituzione associazione religiosa tra militari – Preventivo assenso da parte del Ministero della Difesa – Legittimo)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. II di Catanzaro, sentenza 2 dicembre 2024, n. 1699*

(Idoneità insegnamento religione cattolica – Revoca idoneità – impugnazione – difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo)

con nota di

PAOLO PALUMBO

La revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica. Il TAR affronta (e risolve) la questione della giurisdizione competente

- *Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 9 dicembre 2024, n. 9823*

(associazioni culturali islamiche – edilizia di culto – mutamento di destinazione d'uso dell'immobile – assenza di un aggravamento del carico urbanistico)

676

- *Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 18 marzo 2024, n. 2567*

(Simboli religiosi negli edifici pubblici – Ordinanza sindacale contingente ed urgente di affissione del crocifisso – Illegittimità per difetto di attribuzione)

con nota di
MARCO CROCE

Potere di ordinanza del Sindaco e ostensione istituzionale del crocifisso. Il Consiglio di Stato si allinea alle Sezioni Unite?

690

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

706



LEGISLAZIONE CANONICA

- *Presentazione*
- *Chirografo del Santo Padre Francesco circa lo Statuto e il Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
 - *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi relativo alle norme transitorie del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Personale della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fondazione Vaticana “Rete Mondiale di Preghiera del Papa” (1° luglio 2024)*
- *Nota del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo (1° agosto 2024)*
- *Lettera apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco “La vera bellezza” sulla ripartizione del territorio della Diocesi di Roma (1° ottobre 2024)*
- *Regolamento Generale del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Chirografo del Santo Padre circa l’istituzione del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*
- *Statuto del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DCLIX del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano riguardante i “Servizi doganali e transito delle merci” (8 maggio 2024)*

- Decreto N. DCLXXXV del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante “Modifiche al Regolamento tecnico e di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, promulgato con Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano N. LXXII, del 1° ottobre 2008” (30 ottobre 2024)
- Chirografo circa la delocalizzazione di parte dell'Archivio e Biblioteca Vaticani presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore (12 novembre 2024)
- Decreto N. DCCII della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano recante “Linee Guida in materia di intelligenza artificiale” (16 dicembre 2024)

Giurisprudenza e legislazione civile

708



- *Presentazione*
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 5 novembre 2024, n. 28390 (responsabilità civile, nullità del matrimonio concordatario, riserva mentale, libertà matrimoniale)
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27338 (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, assistenza socio-sanitaria, attività commerciale, amministrazione straordinaria, insolvenza)
- Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza 24 giugno 2024, n. 17357 (diritto al sepolcro, cessione dell'uso dei loculi, demanialità, cimitero)
- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ordinanza 24 giugno 2024, n. 17310 (IPAB, ispirazione religiosa, accertamento della natura privatistica, giurisdizione ordinaria)

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

710



- *Presentazione*
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Gran Camera, caso Ucraina v. Russia (RE Crimea), 25 giugno 2024. Ricorsi nn. 20958/14 e 38334/18 (Guerra- Restrizioni libertà religiosa – Parametro di legalità)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Loic Le Dall c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 21655/23 (Obiezione di coscienza – Violazione diritto di libertà religiosa- Violazione diritto di assistenza)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Shri Ram Chandra

Mission c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 24477/23
 (Libertà religiosa- Nuovi movimenti religiosi – Dichiarazioni pregiudizievoli)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, caso Pindo Mulla vs. Spagna*, 17 settembre, 2024. Ricorso n. 15541/20
 (Testimoni di Geova – Trasfusione – Effetto giuridico vincolante alle direttive anticipate – Convenzione di Oviedo – Garanzie decisionali)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quarta, caso Lindhoml vs. Danimarca*, 5 novembre 2024. Ricorso n. 25636/22
 (Diritto alla salute-autodeterminazione-interesse pubblico-libertà religiosa)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 107 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – Tutela – Possibili restrizioni a tutela di interessi di pari rango, secondo criteri di necessità e di ragionevole proporzionalità)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Diritto alla vita – Posizione apicale nell'ordinamento, quale suo valore supremo – Conseguente dovere per l'ordinamento di apprestarne adeguata tutela – Limiti – Riconoscimento del diritto di rifiutare le cure al paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli – Conseguente restrizione dell'area del perdurante divieto dell'aiuto al suicidio – Necessità di un intervento legislativo volto a bilanciare il diritto all'autodeterminazione con la tutela della vita)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Identità di genere – Tutela e riconoscimento – Diritto fondamentale della persona – Possibile rettificazione di sesso – Condizioni – Necessario intervento chirurgico precedente)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 148 del 2024*
 (Formazioni sociali – In genere – Differenze tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto o more uxorio – Riconducibilità, del primo, all'art. 29 Cost. e, delle seconde, all'art. 2 Cost. – Necessità di estendere a ogni formazione sociale la tutela e le garanzie dei medesimi diritti fondamentali, quali in particolare il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2024*
 (Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per la prima abitazione – Esclusione dei conviventi di fatto – Discriminazione – Mancata considerazione della condizione economica dei beneficiari – Irragionevolezza di fondo – Inammissibilità della questione)



- *Presentazione*

TASSA ECCLESIASTICA

- *BVerfG, 2/BvL/6/19, del 15 novembre 2024 (GERMANIA)*

(matrimonio – eguaglianza – Sassonia)

- *Kammergericht Berlin, 30 settembre 2024, n. 2/ORs/14/24 (GERMANIA)*

(Twitter – svastiche – nazismo)

- *BGH, 25 settembre 2024, n. 3/S/32/24 (GERMANIA)*

(nazismo – Olocausto – corrispondenza)

- *Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal vs Canada (Attorney General)', del 24 luglio 2024 (CANADA)*

(kasherut – benessere animale – macellazione religiosa)

- *Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 novembre 2024 (USA)*

(equo processo – antisemitismo – pena di morte)

LAÏCITÉ

- *CAA di Marsiglia, 4ème chambre, 15 ottobre 2024, n. 24MA00665 (FRANCIA)*

(Islam – Loi de Séparation – titolo gratuito)

CHIESA CATTOLICA

- *High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, del 13 novembre 2024 (AUSTRALIA)*

(responsabilità civile – rapporto di lavoro – sacerdozio cattolico)

- *Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nn. 23/788/A e 24/11/1, del 25 giugno 2024 (BELGIO)*

(discriminazione – diaconato – danno da perdita di chance)

AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE

- *High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, del 20 novembre 2024 (UGANDA)*

(interna corporis – difetto di competenza – nomine ecclesiastiche)

- *States Court of Appeals, 3rd circuit, affaire 'Church of God of Crandon vs Church of God', 15 ottobre 2024 (USA)*

(interna corporis – difetto di competenza – scomuniche)

- *United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', del 15 ottobre 2024 (USA)*

(tribunale rabbinico – sieruv – difetto di competenza)

ISLAM

- Legge federale sul divieto di dissimulare il viso, entra in vigore dal 1 gennaio 2025 (SVIZZERA)

(hijab – burqa – spazio pubblico)

- Supreme Court of India, *affaire 'Mohd vs State of Talangana'*, 10 luglio 2024 (INDIA)

(ripudio islamico – assegno di mantenimento – indigenza)

TUTELA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO

- High Court of Karnataka, *affaire 'Kumar vs State of Karnataka'*, 13 settembre 2024 (INDIA)

(moschea – hindu – elemento oggettivo del reato)

- Constitutional Court of Uganda at Kampala, *affaire 'Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General'*, 3 aprile 2024 (UGANDA)

(radici religiose – radici culturali – fattore sociale religioso)

con nota di

SARA BERENGAN

Il caso Hon Fox Odoi v Attorney General: Il c.d. Anti Homosexuality Act al vaglio della Corte costituzionale ugandese. Criticità e spunti di riflessione 718

CHIESA ORTODOSSA

- Legge sulla protezione dell'ordine costituzionale nella sfera di attività delle organizzazioni religiose (UCRAINA)

(sicurezza nazionale – Patriarcato di Mosca – Chiesa ortodossa russa)

SCUOLE

- United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, *affaire 'Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.'*, 30 agosto 2024 (USA)

(evoluzionismo – ateismo – Establishment Clause)

- United States Court of Appeals, 11th Circuit, *affaire 'Cambridge Christian School, Inc. vs Florida High School Athletic Association, Inc.'*, 5 settembre 2024 (USA)

(preghiera in pubblico – sport – autorità pubblica)

- 135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill n. 8, del 18 dicembre 2024 (USA)

(Insegnamento confessionale obbligatorio – scuole pubbliche – Establishment Clause)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 5 agosto 2024, n. 31850*
(Delitti contro l'eguaglianza – Circostanza aggravante – Divieto di bilanciamento – Legittimità costituzionale)
- *Corte di Cassazione, Sezione Seconda penale, 16 ottobre 2024, n. 39752*
(Estorsione – Richiesta continua di erogazioni liberali – Costrizione – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 3 dicembre 2024, n. 42551*
(Prova – Mezzi di prova – Prova documentale – Riprese video effettuate da privati – Prove documentali ex art 234 cod. proc. pen. – Conservazione dei dati personali oltre il termine di legge – Inutilizzabilità – Esclusione – Ragioni)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 26 luglio 2024, n. 20964*
(Tributi – IMU – Avviso di accertamento – Esenzione – Enti religiosi – Enti non commerciali – non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza 9 settembre 2024, n. 24200*
(Tributi – IMU – Omessa dichiarazione – Omesso versamento – Enti morali di culto – Associazioni private di fedeli – Esenzione – Non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 19 novembre 2024, n. 29823*
(Tributi – Avviso di accertamento – Rettifica di rendita – Procedura DOCFA – Edifici adibiti al culto pubblico – Esenzione dalla dichiarazione in catasto)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 9 dicembre 2024, n. 31648*
(Tributi – Esenzione IMU – Enti ecclesiastici – Attività non commerciali – Comodato – Utilizzazione diretta immobile – Utilizzazione indiretta immobile – Spetta)

Parte III

Lecture

La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (a cura di), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, con prefazione di FILIPPO PATRONI GRIFFI e postfazione di MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Collana fondata da Carlo Mosca, diretta da Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**) 747

Recensioni

ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, con Prefazione di Card. PIETRO PAROLIN e Introduzione di GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761

GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765

CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768

NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaira Catalano**) 772

BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaira Catalano**) 775

INDEX

Part I

Canon Law

STEFANIA DAZZETTI

- Impotence to generate as a cause for marriage annulment. The debate between civilists and canonists in the 1930s* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origin and configuration of the judicial power of the territorial courts of second instance in the Latin Church* 46

Ecclesiastical Law

SIMONA ATTOLLINO

- The Report of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) on Italy in the perspective of the law of religions* 86

FABIO BALSAMO

- Civilly recognized religious entities and Third Sector. The attraction towards the US model of the Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusion and Identity: some reflections on religious freedom in the Norwegian legal system* 120

ODILIA DANIELE

- Cartabia reform and exequatur procedure* 150

ENRICO DEL PRATO

- The “Fondo edifici di culto”: nature and functions* 173

CARMELA ELEFANTE

- Sustainability paths and religious factor. From principles to good practices (with a perspective view on renewable energy communities)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Religious holidays and Globalization* 212

ANDREA MICCICHÈ

- The Occupation of Crimea and the Aspects of Religious Freedom: Reflections Starting from the Judgement of the ECtHR Grand Chamber in the Case Ukraine v. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ecclesiastical entrepreneur corporation and insolvency. The troublesome identification of business assets in enforcement proceedings* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Perspectives for the social valorization of the Worship Buildings Fund's (Fondo Edifici di Culto – FEC) assets: socio-educational, cultural, and inter-religious dialogue initiatives* 332

FILIPPO VARI

- Public Power and Religion in the Italian Constitution. Critical Notes on Developments in The Case-Law* 351

Religious Laws

AHMED TABAKOVIC

- The figure of the imam in the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina. Regulatory acts, training, appointment and skills of imams, with focus on Italy* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Vatican Law

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- The protection of personal data in International Intergovernmental Organizations and in the Vatican City State* 394

History of religious institutions and relations between law and religions

IGNAZIO ALESSI

- Legal Profiles of the Papal Representation System in the Early Middle Ages: Apostolic Vicars, Defensores Ecclesiae, and Administrators of the Patrimony of Saint Peter in Sicily (5th–8th Centuries)* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: kingdom, papacy and empire in a fragment of the Gallican liturgy of Sicily (12th century)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leo XIII, 'sovereign without kingdom', in Italy grappling with the colonial experience, and the exercise of the diplomatic activity of the Holy See in the construction of international law. A small final cameo on the story of Menelik II and the Italian prisoners in Ethiopia in 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuam alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». The diocesan synod in sixteenth-century treatises* 600

Topics, debates, chronicles

ALESSANDRO ALBISETTI

- Friar Dolcino, heresiarch* 628

IDA D'AMBROSIO

- The contribution of the financial system and the Catholic Church in the sustainable transition process* 634

PIERO MARINO

- The 'fact' of pluralism: secularization and secularism* 652

Part II

Administrative Jurisprudence and Legislation

672



- *Presentation*

- *Council of State, Fifth Section, judgment 12 July 2024, no. 6264*

(Property recognised as being of historical, archaeological and artistic interest – undistinct belonging to State property/”*demanio*” pursuant to Articles 822 and 824 of the Civil Code – listed complex comprising ecclesiastical buildings – belonging to the so called “*demanio accidentale*”).

- *Puglia Regional Administrative Tribunal, Third Section of Bari, judgment 19 July 2024, no. 878*

(Private chapels – Obligation of the Municipality to supervise their use)

- *Marche Regional Administrative Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, judgment 10 ottobre 2024, no. 793*

(Religious education teacher – Composition of the class council – Even number of members – Prevalence of the Director’s vote, and not that of the religious education teacher, in the event of a tie)

- *Latium Regional Administrative Tribunal, Fifth Section Expert of Roma, judgment 15 October 2024, no. 17818*

(Establishment of religious association between soldiers – Prior consent from the Ministry of Defense – Legitimate)

- *Calabria Regional Administrative Tribunal, Second Section of Catanzaro, judgment 2 December 2024, no. 1699*

(Eligibility for teaching Catholic religion – Revocation of eligibility – Appeal – lack of jurisdiction of the Administrative Court)

annotated by

PAOLO PALUMBO

The revocation of eligibility to teach the Catholic religion. The TAR addresses (and resolves) the question of competent jurisdiction

676

- *Council of State, Third Section, judgment 9 December 2024, no. 9823*

(Islamic cultural associations – religious buildings – change of use of the property – absence of an aggravation of the urban planning burden)

- *Council of State, Second Section, judgement of 18 March 2024, no. 2567*

(Religious symbols in public buildings – Contingent and urgent union order for the posting of the crucifix – Illegitimacy due to lack of attribution)

annotated by

MARCO CROCE

Mayor’s ordinance power and institutional display of the crucifix. Does the Council of State follow the Court of Cassation?

690



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Chirograph of the Holy Father Francis concerning the Statute and Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)

- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi regarding the transitional norms of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)

- *Statute of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)

- *Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)

- *Statute of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)

- *Regulations of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)

- *Regulations for the Personnel of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)

- *Statute of the Vatican Foundation "Pope's Worldwide Prayer Network"* (July 1, 2024)

- *Note from the Dicastery for Evangelization, Section for Fundamental Questions of Evangelization in the World* (August 1, 2024)

- *Apostolic Letter in the form of Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "True Beauty" concerning the reorganization of the territory of the Diocese of Rome* (October 1, 2024)

- *General Regulations of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)

- *Regulations of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)

- *Chirograph of the Holy Father concerning the establishment of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)

- *Statute of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DCLIX of the President of the Pontifical Commission for the Vatican City State concerning "Customs Services and Goods Transit"* (May 8, 2024)

- *Decree No. DCLXXXV of the President of the Governorate of the Vatican City State introducing "Amendments to the Technical Regulations and Implementation of the Law on Safety and Health of Workers in the Workplace, promulgated by Decree of the President of the Governorate of the Vatican City State No. LXXII, dated October 1, 2008"* (October 30, 2024)

- *Chirograph on the relocation of part of the Vatican Archives and Library to the Pontifical Major Roman Seminary* (November 12, 2024)
- *Decree No. DCCII of the Pontifical Commission for Vatican City State introducing "Guidelines on artificial intelligence"* (16 December 2024)

Civil Jurisprudence and Legislation

709



- *Presentation*
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 22nd October 2024, no. 27338* (civilly recognized ecclesiastical body, social welfare assistance, business activity, receivership, insolvency)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 5th November 2024, no. 28390* (damages, nullity of a Catholic marriage with civil effects, mental reservation, marital freedom)
- *Court of Cassation, Second Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17357* (right to burial, cession of the use of burial plots, eminent domain, cemetery)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17310* (charitable organization, religious inspiration, establishment of the private nature, ordinary jurisdiction)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

712



- *Presentation*
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Ukraine v. Russia (RE Crimea)*, 25 June 2024. Appeals nos. 20958/14 and 38334/18) (War – Legality parameter – Religious freedom)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Loic Le Dall v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 21655/23 (Conscientious objection – Violation of religious freedom – Violation of the right to assistance)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Shri Ram Chandra Mission v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 24477/23 (Religious freedom – New religious movements – Prejudicial declarations)
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Pindo Mulla vs. Spain*, 17 September 2024. Appeal no. 15541/20

(Jehovah's Witnesses – Transfusion – Binding legal effect on advance directives – Oviedo Convention – Decisional guarantee)
 - *European Court of Human Rights, Fourth Section, case Lindholm vs. Denmark*, 5 November 2024. Appeal no. 25636/22
 (Right to health – Self-determination – Public interest – Religious freedom)
 - *Constitutional Court, sentence no. 107 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – Protection – Possible restrictions to protect interests of equal rank, according to criteria of necessity and reasonable proportionality)
 - *Constitutional Court, sentence no. 135 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Right to life – Top position in the legal system, as its supreme value – Consequent duty for the legal system to provide adequate protection – Limits – Recognition of the right to refuse treatment to the patient capable of make free and informed decisions – Consequent restriction of the area of the continuing ban on aiding suicide – Need for legislative intervention aimed at balancing the right to self-determination with the protection of life)
 - *Constitutional Court, sentence no. 143 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Gender identity – Protection and recognition – Fundamental right of the person – Possible sex rectification – Conditions – Previous surgery necessary)
 - *Constitutional Court, sentence no. 148 of 2024*
 (Social formations – In general – Differences between marriage, civil union and de facto cohabitation or more uxorio – Traceability of the former to the art. 29 of the Constitution and, of the latter, art. 2 of the Constitution – The need to extend the protection and guarantees of the same fundamental rights to every social formation, such as in particular the right to work and fair pay)
 - *Constitutional Court, sentence no. 182 of 2024*
 (Exemption from payment of the construction contribution for the first home – Exclusion of de facto cohabitants – Discrimination – Failure to take into account the economic condition of the beneficiaries – Fundamental unreasonableness – Inadmissibility of the question)

International Jurisprudence and Legislation

716



- *Presentation*

ECCLESIASTICAL TAX

- BVerfG, 2/BvL/6/19, of 15 November 2024 (GERMANY)
(marriage – equality – Saxony)

EBRAISM

- Kammergericht Berlin, 30 September 2024, no. 2/ORs/14/24 (GERMANY)
(Twitter – swastikas – Nazism)

- BGH, 25 September 2024, No. 3/S/32/24 (GERMANY)
(Nazism – Holocaust – correspondence)

- Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal v. Canada (Attorney General)', 24 July 2024 (CANADA)
(kasherut – animal welfare – religious slaughter)

- Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 November 2024 (USA)
(fair trial – anti-Semitism – death penalty)

LAÏCITÉ

- CAA of Marseille, 4ème chambre, 15 October 2024, no. 24MA00665 (FRANCE)
(Islam – Loi de Séparation – free title)

CATHOLIC CHURCH

- High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, 13 November 2024 (AUSTRALIA)

(civil liability – employment relationship – Catholic priesthood)

- Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nos. 23/788/A and 24/11/1, of 25 June 2024 (BELGIUM)

(discrimination – diaconate – damage for loss of opportunity)

AUTONOMY AND INDEPENDENCE OF RELIGIOUS DENOMINATIONS

- High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, of 20 November 2024 (UGANDA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – ecclesiastical appointments)

- United States Court of Appeals, 3rd Circuit, affaire 'Church of God of Cranston v. Church of God', 15 October 2024 (USA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – excommunications)

- United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', 15 October 2024 (USA)

(rabbinical court – sieruv – lack of jurisdiction)

ISLAM

- Federal law on the prohibition of facial concealment, in force since 1 January 2025 (SWITZERLAND)

(hijab – burqa – public space)

- *Supreme Court of India, affaire 'Mohd vs State of Talangana', 10 July 2024 (INDIA)*

(Islamic repudiation – maintenance allowance – destitution)

PROTECTION OF RELIGIOUS SENTIMENT

- *High Court of Karnataka, affaire 'Kumar vs State of Karnataka', 13 September 2024 (INDIA)*

(mosque – Hindu – objective element of the offence)

- *Constitutional Court of Uganda at Kampala, affaire 'Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General', 3 aprile 2024 (UGANDA)*

(religious roots – cultural roots – religious social factor)

annotated by

SARA BERENGAN

The Hon Fox Odoi v Attorney General case: The so-called Anti Homosexuality Act under consideration by the Ugandan Constitutional Court. Criticisms and elements for reflection

718

ORTHODOX CHURCH

- *Law on the Protection of Constitutional Order in the Sphere of Activity of Religious Organisations (UKRAINE)*

(national security – Moscow Patriarchate – Russian Orthodox Church)

SCHOOLS

- *United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, affaire 'Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.', 30 August 2024 (USA)*

(Evolutionism – Atheism – Establishment Clause)

- *United States Court of Appeals, ^{11th} Circuit, affaire 'Cambridge Christian School, Inc. v. Florida High School Athletic Association, Inc.', 5 September 2024 (USA)*

(prayer in public – sport – public authority)

- *135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill No. 8, 18 December 2024 (USA)*

(Mandatory denominational teaching – public schools – Establishment Clause)

Criminal Jurisprudence and Legislation

741



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 5 August 2024, no. 31850*
(Crimes against equality – Aggravating circumstance – Prohibition of balancing – Constitutional legitimacy)
- *Court of Cassation, Second Criminal Section, 16 October 2024, n. 39752*
(Extortion – Continuous request for donations – Coercion – Existence)
- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 3 December 2024, no. 42551*
(Evidence – Means of proof – Documentary evidence – Video recordings made by private individuals – Documentary evidence under Article 234 of the Code of Criminal Procedure. – Retention of personal data beyond the period prescribed by law – Inusability – Exclusion – Reasons)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

743



- *Presentation*
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 26 July 2024, n. 20964*
(Taxes – IMU – Notice of assessment – Exemption – Religious bodies – Non-commercial bodies – not entitled)
- *Court of Cassation, Section Tax, ruling 9 September 2024, n. 24200*
(Tributes – IMU – Failure to declare – Failure to pay – Moral religious bodies – Private associations of the faithful – Exemption – Not eligible)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 19 November 2024, n. 29823*
(Taxes – Notice of assessment – Adjustment of income – DOCFA procedure – Buildings used for public worship – Exemption from declaration in the land register)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 9 December 2024, n. 31648*
(Tributes – IMU exemption – Ecclesiastical bodies – Non-commercial activities – Loan – Direct use of property – Indirect use of property – Pay)

Part III

Lectures

The Casavola ruling and the evolution of secularism. About the volume of FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (eds.), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, with *prefazione* by FILIPPO PATRONI GRIFFI and *postfazione* by MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Series founded by Carlo Mosca, directed by Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Naples, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**)

747

Reviews

- ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, with *Preface* by Card. PIETRO PAROLIN and *Introduction* by GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761
- GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765
- CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768
- NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 772
- BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 775

L'ente "Fondo edifici di culto": natura e funzioni

The "Fondo edifici di culto": nature and functions

ENRICO DEL PRATO

RIASSUNTO

Il contributo illustra la natura del Fondo edifici di culto e le funzioni del Consiglio di Amministrazione, soffermandosi sulla conseguenza degli atti emanati dall'Ente in mancanza del previo parere del Consiglio di Amministrazione.

PAROLE CHIAVE

Fondo edifici di culto; edifici di culto; Consiglio di Amministrazione

ABSTRACT

The paper illustrates the nature of the Fondo edifici di culto and the functions of the Board of Directors, focusing on the consequence of the acts issued in the absence of the prior opinion of the Board of Directors.

KEYWORDS

Fondo edifici di culto; religious buildings; Board of Directors

SOMMARIO: 1. Ente pubblico e impronta funzionale – 2. Funzione dell'ente e compartecipazione dell'autorità ecclesiastica – 3. La natura dell'ente – 4. I beni – 5. Capacità e organizzazione.

1. Ente pubblico e impronta funzionale

Da studioso degli enti non lucrativi privati, il tema che mi è stato affidato mi induce ad una incursione nella dimensione pubblicistica degli enti, la cui fenomenologia è divenuta così variegata da generare l'impressione di una certa confusione, che, con generoso eufemismo, si può esprimere, sul piano lessicale, come complessità. La ricerca di criteri per demarcare un ente pubblico da un ente privato ci consegna diverse scoperte. Solo per limitarci a qualche esempio: enti privati che svolgono funzioni pubbliche e muniti di una legittimazione regolamentare che ha perso le connotazioni dell'atto di autonomia per acquisire il peso delle norme secondarie, come le fondazioni previdenziali (che, un tempo, erano enti pubblici); enti apparentemente privati ma assog-

gettati ad un regime pubblicistico speciale, come le società a partecipazione pubblica e, in particolare, le cosiddette società *in house*, che un tempo erano aziende autonome di enti pubblici territoriali, e conservano tuttora, sia pure con un vestito nuovo, la natura di organi dell'ente da cui promanano.

Fortunatamente il Fondo Edifici di Culto (F.E.C.) si sottrae a tali ambiguità perché è testualmente un ente pubblico, costituito dalla legge 20 maggio 1985 n. 222 (art. 55 e segg.). Ciò dipende, verosimilmente, dalla sua genealogia, le cui radici si collocano in un'epoca -quella delle cosiddette leggi eversive ottocentesche- priva di stemperamenti tra pubblico e privato¹.

L'ente pubblico risponde all'esigenza di imputare rapporti allo Stato e agli enti pubblici territoriali in funzione di *munera* pubblicistici: la funzione crea, o concorre a creare, il nuovo soggetto pubblico. Ma il F.E.C. presenta una nota caratteristica e, probabilmente, unica nel panorama degli enti pubblici: esso racchiude nella sua funzione le note proprie del culto e degli edifici che vi sono destinati; note che hanno una matrice costituzionale (art. 19 Cost.) e paracostituzionale (art. 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

Questa impronta caratterizza la natura dell'ente in ragione della sua funzione, la quale si sostanzia nella conservazione e nella gestione degli edifici di culto. Lasciando da canto l'impronta artistica e culturale di molti di questi edifici, la sola finalità di culto giustifica un regime speciale dei beni immobili, quello dettato dall'art. 831 c.c. (*Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto*), il cui 2° comma prevede, per gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, un vincolo legale di destinazione al culto stesso, inerente alla cosa², anche se appartenente a privati, destinato a permanere "fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano"³: un vincolo di cui la legge può riconoscere l'immanenza piuttosto che istituire.

Gli edifici di culto sono strumentali al culto⁴, il quale non si riduce ad una

¹ Per un quadro sintetico ma esaustivo v. GIUSEPPE DALLA TORRE, s.v. *Fondo per il culto*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XIV, 1989, e Id., s. v. *Fondo Edifici di Culto*, *ibidem*.

² La norma prevede che tali beni non possono essere sottratti "alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione". Dunque l'opponibilità agli aventi causa a titolo particolare deriva dalla legge e prescinde dall'adempimento dell'onere della trascrizione.

³ In argomento v. ANDREA BETTETINI, *Gli enti e i beni ecclesiastici*, Art. 831, in *Il Codice Civile. Commentario* fondato da PIERO SCHLESINGER e diretto da FRANCESCO DONATO BUSNELLI, 2^a ed., Giuffrè, Milano, 2013, p. 159 ss. e p. 204 ss.

⁴ Sul punto, cfr. C. Cost., 6.12.2019 n. 259: "La libertà di culto si traduce anche nel diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare"; in termini analoghi anche C. Cost., 7.4.2017 n. 67, C. Cost., 24.3.2016 n. 63 e C. Cost., 27.4.1993 n. 195.

propensione interiore, ma si manifesta in azioni e riti che si localizzano in luoghi dove quei riti si svolgono: perciò essi godono della medesima protezione costituzionale espressa dagli artt. 19 e 20 Cost. La nota pubblica della ritualità è riconosciuta nei richiamati artt. 19 Cost., art. 9, 2° comma, Conv. EDU e art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il solo limite è dato dalla contrarietà al buon costume (art. 19 Cost.) e dalla protezione dell'ordine pubblico, della salute e della morale pubblica (art. 9 Conv. EDU).

La ritualità delle manifestazioni religiose è, dunque, connaturata ai luoghi di culto. La condizione giuridica di questi beni immobili è ulteriormente precisata, per gli enti cattolici, dall'art. 5 l. 25.3.1985 n. 121 (di ratifica degli accordi di revisione del Concordato) che ne esclude la possibilità di requisizione, occupazione, espropriazione o demolizione "se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica".

Anche l'art. 9 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. 22.1.2004 n. 42) prescrive, per i "beni culturali di interesse religioso", che il competente Ministero per i beni culturali e, "per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità", e rinvia (2° comma) alle intese concluse con l'accordo di revisione del Concordato, ratificato e reso esecutivo con la citata l. 121/1985, per la Chiesa cattolica, ed alle intese concluse con le altre religioni.

Possiamo, dunque, concludere che tutti i luoghi di culto versano in una condizione giuridica particolare legata alla funzione a cui sono deputati. L'impronta che li accomuna è data dall'esercizio pubblico del culto, cioè dall'apertura del luogo a quanti intendano accedervi⁵. Questa impronta si riflette sull'ente proprietario nel senso di invertire il tradizionale modo di avvertire l'appartenenza. Non è il proprietario ad avere il bene ma, piuttosto, quest'ultimo ad avere un proprietario, a cui è affidata la funzione di custode.

In tale contesto vi è stata l'istituzione del Fondo per il culto, dapprima, e poi del F.E.C., a cui appartengono in proprietà alcuni beni destinati al culto cattolico. Di questo la legge non alimenta le questioni che sorgono riguardo a molti altri enti, le cui note pubblicistiche si intrecciano con strutture organizzative privatistiche. Il F.E.C. è strutturato secondo i canoni più tradizionali dell'ente pubblico. La personalità giuridica gli è attribuita per legge (art. 56

⁵ Distingue ANDREA BETTETINI, *Gli enti e i beni ecclesiastici*, cit., p. 168 ss., gli "edifici destinati all'esercizio pubblico del culto" (di cui all'art. 831 c.c.) dagli "edifici aperti al culto", previsti nel citato art. 5 dell'Accordo di Villa Madama (l. 25.3.1985 n. 121), rilevando che i secondi coprono un'area più vasta perché sono destinati non solo al culto pubblico, ma anche a vantaggio di una comunità o di privati, e lasciati aperti a chi voglia intervenire durante le funzioni. I primi corrispondono alle chiese (can. 1214 c.i.c.), i secondi, oltre alle chiese, comprendono anche gli oratori qualora sia consentito l'accesso ai fedeli (can. 1223 c.i.c.).

l. 222/1985); è testualmente definito un “patrimonio unico” scaturente dalla riunione – a partire dal 1°.1.1987 – del patrimonio di preesistenti enti pubblici (art. 55 l. ult. cit.); amministrazione e rappresentanza sono attribuite al Ministro dell'interno, “coadiuvato da un consiglio di amministrazione” (art. 57 l. ult. cit.); esso è gestito “in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato con i privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad esse riconosciuti” (art. 56 l. ult. cit.): dunque, un ente pubblico distinto dallo Stato, ma amministrato secondo le regole dei beni statali.

Quanto alla struttura, non è dubbio che si tratti di un ente a struttura istituzionale, cioè privo di base associativa, mutuando una classificazione propria degli enti privati, ma estendibile a quelli pubblici, tra i quali vi sono enti a base associativa, come, ad es., gli ordini professionali.

2. Funzione dell'ente e compartecipazione dell'autorità ecclesiastica

Ma c'è una peculiarità. Il F.E.C., pur istituito per legge, trova la sua radice in un trattato internazionale, cioè il protocollo del 15.11.1984 tra lo Stato italiano e la Santa Sede, reso esecutivo in Italia con la l. 20.5.1985 n. 206. Ciò non consente di ritenerne la natura ecclesiastica visto che esso non è stato costituito ed approvato dall'autorità ecclesiastica, ma ne denota la specifica natura in quanto titolare di un patrimonio destinato al culto. Ma la matrice convenzionale caratterizza l'ente, ed ha riflessi nella gestione e nella composizione del consiglio di amministrazione, di cui tre dei nove membri, per l'art. 57 l. 222/1985, sono designati dalla Conferenza Episcopale Italiana.

La partecipazione gestoria di rappresentanti della Chiesa cattolica, con i caratteri che vedremo più innanzi, si fonda sulla necessaria condivisione richiesta dalla funzione dell'ente: questo coinvolgimento, lungi dal rappresentare una forma di ingerenza, è reso, se non necessario, almeno opportuno dall'esigenza di partecipazione di tutti i soggetti interessati al destino, al godimento e all'amministrazione dei beni religiosamente orientati.

Si tratta di un'espressione del principio di sussidiarietà, che qui mescola le note della sussidiarietà istituzionale (o verticale) con quelle della sussidiarietà sociale (o orizzontale) -esplicitato piuttosto che introdotto nella novellazione costituzionale del 2001, perché connaturato alla funzione del diritto-, per il quale occorre favorire la compartecipazione dei diretti interessati nella gestione degli interessi che vengono di volta in volta in rilievo. È allora evidente che una compartecipazione, quanto meno consultiva, dell'autorità religiosa nella gestione degli edifici di culto è fisiologica, mentre sarebbe incongrua allo scopo una gestione che ne prescindesse.

Del resto, le istituzioni ecclesiastiche sono concessionarie di chiese e rettorie del F.E.C., il quale è tenuto a provvedere alla manutenzione delle stesse, "nonché a tenerle a disposizione, senza corrispettivi di sorta, del clero canonicamente incaricato dell'ufficiatura"⁶.

3. La natura dell'ente

Con questa premessa vengo a questioni più tecniche. Dicevo che abbiamo a che fare con un ente a struttura istituzionale, come la maggior parte degli enti pubblici, il quale, per la stessa formulazione della legge istitutiva (art. 55 l. 222/1985), è espressivo di un patrimonio. Ma, benché si tratti di patrimonio entificato, la funzione del F.E.C. non può essere ridotta alla conservazione di beni, ma va declinata nella logica della religione e dell'arte che ne deriva, visto che le cattedrali del passato non sono state edificate per incrementare il turismo.

La compenetrazione del patrimonio allo scopo consente di istituire associazioni con le fondazioni di diritto privato⁷, la cui fenomenologia mostra, peraltro, fondazioni dichiaratamente private, ma erette dallo Stato mediante una legge, e strumentali a finalità pubbliche⁸.

Dalla regola secondo cui il F.E.C. "è amministrato in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato" (art. 56 l. 222/1985) è derivato l'interrogativo se esso sia un ente organo dello Stato o un ente pubblico strumentale distinto dallo Stato⁹. La questione non mi sembra di grande rilievo perché il senso delle riflessioni giuridiche sull'"etichettatura" di un istituto si coglie nell'attitudine a determinare l'applicazione di regimi giuridici diversi. In mancanza, la classificazione è sterile. Il regime dell'amministrazione è fissato normativamente, e quello dei beni compresi nel patrimonio dell'ente risente in misura limitata della diversa qualificazione¹⁰. Resta il fatto, decisi-

⁶ Così Cons. St., Sez. I, parere 18.10.1989 n. 1263.

⁷ In questo senso anche C. Conti, 14.1.2002 n. 2, secondo cui "i provvedimenti di disposizione del patrimonio del F.E.C. vanno sottoposti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti".

⁸ Ad es. la Fondazione Italia Sociale e la Fondazione per il futuro delle città.

⁹ In argomento v. Cons. St., Sez. I, parere 18.10.1989 n. 1263, già citato, e Cons. St., Sez. I, parere 6.5.1992 n. 929; MARIA FIORELLA SCANDURA, *Il fondo edifici di culto*, in *Jus*, 1995, p. 481 ss., spec. p. 488 s.

¹⁰ Si ritiene che, nel caso di ente-organo, i beni siano demaniali (art. 822, 2° comma, c.c., e precisamente demanio culturale: art. 53 cod. beni culturali, d.lgs. 22.1.2004 n. 42), mentre, nel caso di ente pubblico strumentale, si tratti di beni patrimoniali indisponibili. In argomento v. STEFANO TARULLO, *Il Fondo Edifici di Culto ed i suoi beni visti dall'amministrativista. Un'analisi strutturale e funzionale*,

vo, che il F.E.C. ha personalità giuridica distinta da quella dello Stato, sicché, anche a considerarlo ente-organo, esso gode di piena autonomia soggettiva¹¹.

Inoltre, occorre prendere atto che, nella connotazione di un ente – tanto nella dinamica “pubblico-privato”, e a fortiori nell’ambito del pubblico –, la classificazione ha perso in gran parte l’attitudine a demarcare con nettezza i regimi giuridici, mentre la dinamica “pubblico-privato” ha acquisito un grado di inutile complessità difficilmente immaginabile.

4. I beni

Solo un cenno ai beni appartenenti al F.E.C., i quali presentano una grande varietà: edifici di culto, beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile, come normali edifici o terreni agricoli, beni mobili, titoli.

Se destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, su di essi è impresso il vincolo di destinazione dettato dall’art. 831, 2° comma, c.c., di cui ho detto in precedenza; i beni qualificati come culturali sono sottoposti allo speciale regime dei beni culturali (d.lgs. 22.1.2004 n. 42 e d.P.R. 13.2.1987 n. 33); gli altri beni, costituenti il patrimonio disponibile, sono soggetti al regime comune, sia pure con l’osservanza delle specifiche prescrizioni dettate per il F.E.C.: in proposito l’art. 65 l. 222/1985 consente l’alienazione degli “immobili adibiti ad uso di civile abitazione secondo le norme che disciplinano la gestione dei beni disponibili dello Stato e degli enti ad esso assimilati, investendo il ricavato in deroga” all’art. 21 d.P.R. 17.1.1959 n. 2.

L’inerenza funzionale espressa dal citato art. 831, 2° comma, c.c. presuppone la partecipazione dell’autorità ecclesiastica nella destinazione dei beni,

in *Diritto e Religioni*, 1, 2010, p. 176 ss.

Il problema, però, la cui portata è tale da non poter essere considerato in questa sede, è che negli ultimi decenni il regime dei beni pubblici è stato investito da complessi interventi che ne hanno articolato la conformazione e il regime di appartenenza: in argomento v. MARIO ESPOSITO, *I beni pubblici*, in *Trattato di diritto privato* diretto da MARIO BESSONE, Giappichelli, Torino, 2008; ID., *I fondamenti costituzionali del demanio. Basi per uno studio sulla disciplina legislativa dei beni pubblici*, Giappichelli, Torino, 2018; VINCENZO CERULLI IRELLI, *Diritto pubblico della ‘proprietà’ e dei ‘beni’*, Giappichelli, Torino, 2022.

Basti pensare, del resto, alla -non facilmente afferrabile- sdemanializzazione tacita, che è “ravvisabile solo in presenza di atti e/o fatti che mostrino inequivocamente la perdita di destinazione ad uso pubblico del bene, non potendosi desumere tale conseguenza dalla mera circostanza che il medesimo non sia più adibito, anche per lungo tempo, all’uso pubblico” (così Cons. Stato, 3.11.2021 n. 7365; e v. anche Cass., 23.5.2023 n. 14269), e che, invece, è sempre esclusa per il demanio marittimo: v., da ultimo, T.A.R. Toscana – Firenze, 18.7.2022 n. 935.

¹¹ ANDREA BETTETINI, *Il cda del Fondo edifici di culto: natura e composizione*, in *Diritto e Religioni*, 2020, p. 69 ss., spec. p. 73.

la quale può cessare solo "in conformità delle leggi che li riguardano". Possiamo, pertanto, trarne la conclusione che, a prescindere dalla titolarità del diritto di proprietà, una competenza gestoria ecclesiastica emerge in ragione del culto: ed infatti, come dicevo, la gestione e il godimento dei relativi edifici sono attribuiti agli enti ecclesiastici mediante provvedimenti concessori¹².

Inoltre, un ulteriore e specifico vincolo di destinazione è dettato dall'art. 30 del regolamento di esecuzione della l. 222/1985 (d.P.R. 13.2.1987 n. 33¹³) sui "beni culturali di proprietà" del F.E.C., secondo il quale essi "non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli cui sono destinati senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno" (1° comma), e l'inosservanza di tale divieto comporta "l'obbligo di immediata restituzione del bene", salvo il risarcimento dei danni (3° comma)¹⁴.

L'ordinaria amministrazione dei beni che non siano dati in concessione ad enti ecclesiastici¹⁵ è di competenza del prefetto nella cui provincia i beni stessi si trovano (art. 32 reg. cit.)¹⁶, il quale è tenuto, ogni trimestre, a trasferire le somme rimosse alla Direzione generale degli affari dei culti.

5. Capacità e organizzazione

Veniamo alla capacità e alla struttura organizzativa. Le persone giuridiche sono un'invenzione del diritto, che ha avuto uno straordinario successo. Si

¹² È da ricordare che il conseguimento della personalità giuridica da parte di una chiesa appartenente al F.E.C. – ai sensi dell'art. 29, lett. a, del Concordato del 1929, dell'art. 6 l. 27.5.1929 n. 848 e dell'art. 73 l. 222/1985 – "comporta *ipso facto* il trasferimento al neo istituito ente ('chiesa' o 'parrocchia') della proprietà del relativo edificio sacro e delle sue pertinenze": così Cons. St., parere 18.10.1989 n. 1263; in termini, Cons. St., parere 6.5.1992 n. 929 (per il quale la concessione a titolo gratuito, e correlativa al culto, delle chiese, con le relative pertinenze, alle istituzioni ecclesiastiche è concepita in attesa del trasferimento di tali beni in proprietà agli stessi enti ecclesiastici, con la conseguente inammissibilità di concessioni perpetue) e Cass., 21.5.2015 n. 10481.

Sul tema, più approfonditamente, v. ANDREA BETTETINI, *Riflessioni sulla relazione (2017) della Corte dei conti circa la gestione del "Fondo Edifici di Culto"*, in *Rivista della Corte dei conti*, 2018, p. 441 ss., spec. p. 447 ss.

¹³ "Recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi".

¹⁴ Relativamente agli immobili l'art. 31 del regolamento citato dispone che il loro utilizzo "per fini diversi da quelli per i quali il Ministro dell'interno li ha concessi o li ha dati in locazione e la violazione del divieto di subconcessione o sublocazione determinano la decadenza della concessione e la risoluzione del contratto di locazione".

¹⁵ I quali operano "per il soddisfacimento di bisogni di interesse generale (conservazione e tutela del patrimonio storico-artistico)" (così T.A.R. Sicilia – Palermo, 28.6.2004 n. 1304).

¹⁶ A monte di tale previsione è l'art. 57, 1° comma, l. 222/1985, già citato, per il quale l'amministrazione, affidata al Ministero dell'interno, è esercitata, "nell'ambito provinciale, a mezzo dei prefetti".

tratta di un fenomeno intangibile e ideale, concepito per perseguire singoli scopi trascendenti le persone che, di volta in volta, vi operano e, dunque, per imputare ad un titolare i diritti che derivano dallo svolgimento dell'attività.

Il primo problema correlato alle persone giuridiche – e in generale agli enti¹⁷ – ha riguardato l'ambito della capacità giuridica: l'attitudine ad essere titolare di diritti e di doveri è delimitata dallo scopo o è generale, sia pure con i limiti connaturati alla mancanza di corporeità? La risposta più radicale considera lo scopo come parametro della soggettività dell'ente, e quindi come limitazione della sua capacità giuridica, da cui discenderebbe la nullità dell'atto estraneo allo scopo per l'inimputabilità dei suoi effetti; l'altra riconosce all'ente una capacità giuridica illimitata ma governata dalle norme che presiedono allo svolgimento dell'attività.

Il problema -lo anticipo- può ritenersi superato negli approdi dottrinali e giurisprudenziali¹⁸, per i quali la capacità è generale¹⁹, ma non è di poco momento, perché si collega al fatto che ci sono atti compiuti dall'organo amministrativo e rappresentativo dell'ente i quali, sebbene non immediatamente volti a realizzare lo scopo dell'ente, tuttavia concorrono a perseguirlo, sicché non occorre che la funzionalità allo scopo sia manifesta²⁰.

Tuttavia vengono in rilievo le norme che presiedono all'esercizio dell'attività. Ogni ente, proprio perché è una creatura del diritto, si sostanzia in regole organizzative che ne delineano il funzionamento e che gli organi devono rispettare. Da qui l'interrogativo circa gli effetti della violazione di tali regole. Tra le diverse questioni che possono porsi in concreto, ne seleziono una, che è anche considerata dalla disciplina organizzativa del F.E.C.: se la regolamen-

¹⁷ Mentre gli enti pubblici sono tutti dotati di personalità giuridica, quelli privati, a base associativa, possono esserne privi: ma è ormai pacifico che ciò non incida sulla soggettività dell'ente. Una posizione diversa – e nel complesso più nitida – emerge dal can. 310 c.i.c., per il quale “un'associazione privata non costituita in persona giuridica, come tale non può essere soggetto di obblighi e di diritti; tuttavia i fedeli associati possono congiuntamente contrarre obblighi, acquisire e possedere diritti e beni come comproprietari e compossessori; sono in grado di esercitare tali diritti e obblighi mediante un mandatario o procuratore”.

¹⁸ Mentre appare ancora attuale nelle riflessioni canonistiche: cfr. PIETRO LO IACONO, *Gli enti ecclesiastici e gli enti religiosi quale archetipo della personalità giuridica (La valenza funzionale della personificazione tra normativa pattizia e Codice del Terzo settore)*, in PAOLO CAVANA (a cura di), *Gli enti ecclesiastici nella riforma del terzo settore*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 63 ss., spec. p. 71 ss.

¹⁹ V., con riguardo al F.E.C., Cons. St., Sez. I, parere 30.12.2015 n. 3721, secondo cui dall'art. 65 l. 222/1985 non è dato dedurre “un generale divieto di investimenti finanziari”: di contro, esso è “attuazione del principio -desumibile dall'esegesi letterale e sistematica dell'art. 58- di libera sfruttabilità dei proventi del patrimonio del Fondo nel limite della coerenza con gli scopi istituzionali”.

²⁰ Per una panoramica in argomento mi permetto di rinviare al mio *Organizzazione associativa e rappresentanza sostanziale* (1991), ora in *L'ente privato come atto. Saggi di diritto civile*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 17 ss., e qui riferimenti ulteriori. Nello stesso senso ANDREA BETTETINI, *Riflessioni sulla relazione della Corte dei conti*, cit., p. 446 e nota 24.

tazione dell'ente prevede che un atto eccedente l'ordinaria amministrazione debba essere deliberato dal consiglio di amministrazione, quale vizio lo inficia se sia compiuto autonomamente dal suo presidente e legale rappresentante²¹?

Il regime che delinea la gestione del F.E.C. considera la premessa ma non l'effetto: l'art. 27 del regolamento (d.P.R. 33/1987) prevede, con disposizione -come vedremo- singolare, che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione "sono sottoposti al consiglio di amministrazione" da parte del Ministro dell'interno, che ha "la rappresentanza giuridica"²² dell'ente. Vedremo, poi, se questo consiglio di amministrazione possa essere considerato realmente tale.

Sul punto è da tener presente, in primo luogo, che la distinzione tra atti di ordinaria amministrazione e atti che ne eccedono è assolutamente consueta, e tuttavia non ne è data – e probabilmente è positivo che non lo sia – una definizione. Se ne ricava l'ambito nelle varie esplicazioni del fenomeno: in materia di amministrazione e rappresentanza dei minori (art. 320 c.c.) e degli incapaci (artt. 374 e 411 c.c.), dove è prescritta l'autorizzazione del giudice tutelare per una serie di atti e per gli "altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione" (art. 320, 3° comma, c.c.); dal regime della comunione legale (art. 180 c.c.), della comunione ordinaria (artt. 1105 e 1108 c.c.) e del condominio (artt. 1120 e 1136 c.c.). La definizione dottrinale è ricavata dall'atto di ordinaria amministrazione: questo è inteso come atto di conservazione del patrimonio e di spendita delle rendite; di straordinaria amministrazione sono tutti gli altri atti, avendo cura di sottolineare la necessità di calibrare la distinzione sull'entità del patrimonio su cui la si pratica, la quale può rendere di ordinaria amministrazione anche l'atto dispositivo di un cespite allorché sia funzionale a procurarsi la provvista per la conservazione di tutti gli altri.

Dicevo che l'organizzazione del F.E.C. prevede l'osservanza di procedimenti, come, appunto, la "sottoposizione" al consiglio di amministrazione di una serie di questioni, enumerate nell'art. 27, lett. *a-f*, del regolamento (d.P.R. 33/1987), tra cui, appunto, "gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione" (lett. *c*). La "sottoposizione" non rappresenta una univoca categoria organizzativa perché la sua portata va colta in correlazione alle funzioni dell'organo *a quo* e dell'organo *ad quem*.

Il significato della parola induce ad escludere che le facoltà decisionali del

²¹ Per le società di capitali la questione è risolta dagli artt. 2384 e 2475 *bis* c.c., che sanciscono l'inopponibilità ai terzi delle limitazioni dei poteri di rappresentanza degli amministratori risultanti dallo statuto o da una decisione degli organi competenti, "anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società". Per una diffusa panoramica sul punto ed ulteriori riferimenti rinvio nuovamente al mio *Organizzazione associativa e rappresentanza sostanziale*, cit.

²² Questa formulazione, contenuta nell'art. 57, 2° comma, l. 222/1985, non è particolarmente felice, visto che la rappresentanza è in sé un fenomeno rilevante giuridicamente.

primo siano limitate all'esecuzione di quanto deciso dal secondo. Potrebbe allora darsi: che l'organo *a quo* abbia facoltà decisionali limitate dalla necessità di un'autorizzazione dell'organo a cui la decisione deve essere sottoposta; oppure che quest'ultimo abbia un ruolo meramente consultivo. Per delinearne il senso nel nostro caso, l'art. 27 del regolamento va coordinato con la norma primaria su cui esso si fonda, e cioè con l'art. 57 l. 222/1985, a tenore del quale il Ministro dell'interno, che ha "la rappresentanza giuridica del Fondo" (2° comma), "è coadiuvato da un consiglio di amministrazione" (3° comma), le cui attribuzioni "sono determinate con apposito regolamento" (4° comma).

Ne consegue che il Ministro dell'interno è organo gestorio e rappresentativo dell'ente e che la "sottoposizione" al consiglio di amministrazione è funzionale al *munus* di coadiuvare il Ministro. Ciò induce a chiedersi quale sia la natura di un consiglio di amministrazione la cui funzione è così circoscritta.

Nell'analizzare la struttura organizzativa di qualsiasi tipo di ente -sia pubblico che privato- e per stabilire la natura e la funzione dei suoi organi è necessario non limitarsi alle etichette dettate dagli statuti, per gli enti privati, e dalle norme istitutive e organizzative, per gli enti pubblici. Ciò perché -a tacere del fatto che non sempre i redattori sono accorti- il punto rilevante è individuare le prerogative attribuite alle articolazioni organizzative dell'ente (ad es. gli amministratori, l'assemblea) come pure alle entità che vi partecipano (ad es. i soci), perché sono queste a determinarne la reale natura²³.

Connaturata al consiglio di amministrazione è la funzione di decidere il compimento di tutti gli atti che le norme organizzative non rimettono alla legittimazione del solo legale rappresentante, salva, in ogni caso, la facoltà di intervenire anche sulle determinazioni relative agli atti che questi avrebbe potuto compiere senza una deliberazione consiliare. Esso, dunque, governa l'ente, e, negli enti associativi, deve attenersi alle direttive dell'assemblea.

Le funzioni attribuite al consiglio di amministrazione del F.E.C. non rivelano tali prerogative. Esso, appunto, si limita a coadiuvare il Ministro dell'interno, al quale, col potere rappresentativo, è attribuito il potere amministrativo che vi è insito. Ma, al contempo, devono essere "sottoposti" al consiglio gli atti, i programmi e le determinazioni previsti nell'art. 27 del regolamento citato.

Si pone, allora, l'interrogativo se questo, singolare, consiglio abbia una funzione meramente consultiva oppure, nelle materie indicate, le sue determinazioni vincolino il Ministro dell'interno. Per risolverlo è opportuno muovere dalla premessa che la denominazione non sia stata adoperata dalle norme a

²³ Per un'applicazione di questo approccio v. il mio *Un caso sulla struttura dei fondi di solidarietà interna* (2007), ora in *L'ente privato come atto. Saggi di diritto civile*, cit., p. 141 ss.

caso: ne consegue che, nel dubbio, il bilanciamento tra contenuto prescrittivo e qualificazione nominalistica dovrebbe indurre a privilegiare la vincolatività delle determinazioni consiliari, salvo il caso in cui sia stato il Ministro stesso a ritenere "opportuno sentire il consiglio" (art. 27, lett. f, regolamento cit.).

Qual è il regime dell'atto dispositivo, di straordinaria amministrazione, compiuto in assenza di determinazione consiliare? Dinanzi alla violazione delle regole organizzative che plasmano il potere dispositivo dell'organo rappresentativo abbiamo tre possibilità.

La più radicale configura la nullità dell'atto per violazione di una norma imperativa (art. 1418, 1° comma, c.c.). In proposito premetto che la distinzione tra norme imperative e norme dispositive ha senso con riferimento al contenuto degli atti di autonomia privata: le seconde, infatti, sono anche dette suppletive perché destinate ad operare in assenza di una previsione negoziale. Ma, in linea di principio, le norme, essendo dettate per essere applicate, sono naturalmente imperative: ciò, in particolare, nel diritto pubblico e nelle disposizioni che dettano modelli organizzativi, dove la facoltà di deroga deve essere consentita dalla norma da derogare o da una norma ad essa collegata, come quando sono adoperate le espressioni "di preferenza", "di norma", "salvo che...".

Quindi, la mancanza del parere del consiglio di amministrazione dovrebbe provocare la nullità dell'atto dispositivo. Questa conclusione mi appare caratterizzata da eccessivo rigore e, soprattutto, dissonante rispetto alla portata della norma violata, la cui funzione, benché imperativa, è di perfezionare il potere rappresentativo.

La seconda soluzione declina le norme organizzative dettate per gli atti della persona giuridica nella logica della capacità di agire, nel senso che le norme organizzative concorrono a creare la capacità di agire dell'ente. Ne segue che la loro violazione non determina l'inimputabilità dell'atto all'ente, ma soltanto una carenza di capacità di agire, la quale provocherebbe l'annullabilità dell'atto dispositivo, secondo le regole del codice civile (art. 1425 c.c.)²⁴.

Dissentito anche da questa conclusione²⁵, la quale si risolve in una ipotesi atipica di annullabilità²⁶, estranea alla tipicità delle cause di annullamento,

²⁴ Tale soluzione, che ha radici risalenti (cfr. EMANUELE PIGA, s.v. *Nullità (in genere)*, in *Nuovo Dig. it.*, VIII, 1939, p. 1143 ss., spec. p. 1151), riemerge sovente nella giurisprudenza: v. Cass., 24.4.1970 n. 1174; Cass., 12.2.1979 n. 937; Cass., 25.3.1987 n. 2912; Cass., 9.4.1990 n. 2965; Cass., 5.5.2008 n. 11031; Cass., 7.11.2011 n. 23025; Cass., 26.7.2012 n. 13926; Cass., 1° 6.2023 n. 15521.

²⁵ Per l'argomentazione del dissenso rinvio nuovamente al mio *Organizzazione associativa e rappresentanza sostanziale*, cit., p. 18 ss.

²⁶ Sul punto mi permetto di rinviare al mio *Le annullabilità*, in *Trattato del contratto* diretto da VINCENZO ROPPO, IV, *Rimedi* – 1, a cura di AURELIO GENTILI, 2^a ed., Giuffrè, Milano, 2023, p. 181 ss.,

perché le regole organizzative dell'ente non si prestano ad essere declinate nei canoni della capacità di agire. Esse, piuttosto, costituiscono, come dicevo, il supporto della legittimazione rappresentativa dell'organo deputato a formare e manifestare la volontà dell'ente.

Da qui la terza soluzione, operante negli enti privati e praticabile anche negli enti pubblici, la quale verte sull'ambito del potere di rappresentanza e del potere gestorio ad esso inerente. Essa muove dalla constatazione che il potere rappresentativo dell'organo legittimato ad impegnare l'ente è plasmato dalle regole organizzative, la cui inosservanza si traduce nel difetto di legittimazione, di modo che l'atto non può essere imputato all'ente. Ne segue, in assenza di norme speciali (come gli artt. 2384 e 2475 *bis* c.c.), l'applicazione delle norme generali sul difetto di rappresentanza (art. 1398 c.c.): l'atto, inefficace per l'ente, potrà essere da questo ratificato mediante la successiva osservanza delle norme organizzative violate, come, appunto, l'adozione di una delibera del consiglio di amministrazione.

Ciò ne differenzia nettamente il regime dalla nullità e dall'annullabilità. La prima, in linea di principio, può essere fatta valere anche dall'altro contraente o da un terzo (cfr. l'art. 1421 c.c.); il contratto annullabile, sebbene invalido, è efficace e può essere convalidato (art. 1444 c.c.). Al pari dell'annullabilità, la carenza del potere rappresentativo può essere fatta valere solo dall'ente: tuttavia il contratto è inefficace, salva la ratifica (art. 1399 c.c.) da parte dell'ente. Dunque all'originaria mancanza della decisione consiliare si potrà ovviare con un parere successivo idoneo a ratificare la determinazione del legale rappresentante.